
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa = ricorso condizionato

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state esaminate nel giudizio di merito, poichè in questo caso cessano di essere rilevabili d'ufficio. Ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione ammissibilmente sostenuta da un interesse della parte, che sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poichè il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 6.8.2014, n. 17632

...omissis...

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale - afferente violazione del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4 - l'Agenzia delle Entrate deduce di avere determinato il valore dell'avviamento in ossequio al disposto della norma indicata, la quale enuncia un criterio legale di valutazione basato sulla percentuale di redditività che già presuppone i costi mentre la Commissione Tributaria Regionale sembrerebbe avere tenuto, erroneamente in conto, di nuovo i costi e gli altri componenti della gestione.
3. Con il secondo motivo si denuncia, invece, l'insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza impugnata per non avere i Giudici di appello illustrato le ragioni per le quali avevano disatteso il criterio legale di determinazione del valore di avviamento previsto dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, nè spiegato perchè il calcolo operato dall'Ufficio avrebbe pretermesso i costi e gli altri componenti della gestione.
4. Il ricorso principale è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata depositata in data 3.9.2007 e, quindi, risulta applicabile *ratione temporis* l'art. 366 bis c.p.c..
 - 4.1. Ciò posto, il primo motivo, afferente violazione di legge, incorre nella sanzione di inammissibilità, sancita dalla norma sopra richiamata, per inidoneità del quesito di diritto così formulato:
"se in base al D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, il valore dell'avviamento dell'azienda è legittimamente determinato in base al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi negli ultimi tre anni".
Il quesito è, infatti, formulato in modo meramente ripetitivo dell'enunciato normativo senza alcun riferimento alla fattispecie, dovendo darsi, pertanto, seguito al principio secondo cui "con riferimento al quesito di diritto richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., lo stesso è inadeguato, con conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, quando, essendo la formulazione generica e limitata alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo, mentre la norma impone alla ricorrente di indicare nel quesito l'errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie " (Cass. S.U. 9.7.2008 n. 18759).
 - 4.2 Ad eguale sanzione di inammissibilità va incontro il secondo motivo, afferente vizio motivazionale, per difetto di autosufficienza (non riportando neppure per stralcio il contenuto del "prospetto in motivazione dell'accertamento") e mancanza della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la rende inidonea a giustificare la decisione" prescritta dall'art. 366 bis c.p.c..
5. Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale proposto in via condizionata, alla luce dei principi fissati da Cass. n. 23019/2007 per cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state esaminate nel giudizio di merito, poichè in questo caso cessano di essere

rilevabili d'ufficio. Ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione ammissibilmente sostenuta da un interesse della parte, che sorge solo in presenza della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poichè il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale. In ossequio al principio di soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara il ricorso principale inammissibile, assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, in solido delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014